

BREVE VADEMECUM PER DOCENTI NEO-ASSUNTI IN ANNO DI PROVA

La legge di Riforma della scuola (Legge 107/15) ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti in tale processo. I riferimenti normativi principali ed attuali al riguardo sono: la Legge n. 107/2015, il D.M. n. 850/2015, la Nota MIUR n° 33989 del 02/08/2017 e la Nota USR-ER n° 20006 del 13/10/2017.

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (DM 850/15, Art. 4):

- Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Attività formative

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di almeno 50 ore (descritte specificamente nel D.M. 850/15), fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/15, sulla base di quanto previsto all'articolo 5:

- a) incontri propedeutici e di restituzione finale a cura degli USR di competenza (6 ore);
- b) laboratori formativi (almeno 4) nelle tematiche previste dall'art. 8 del DM 850/15 (12 ore); (*)
- c) attività di "peer to peer" e osservazione in classe (12 ore);
- d) attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore).

(*) Con riferimento a quanto previsto nella Nota MIUR n° 33989 del 02.08.2017, una prima novità per il 2017/18 riguardante i laboratori formativi è l'inserimento di un nuovo modulo obbligatorio per tutti i neoassunti sul tema dello *sviluppo sostenibile*, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa.

Procedure e adempimenti finali

Al termine del periodo di formazione e di prova ed entro il termine dell'anno scolastico, il Comitato di Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza dei *tutor*) è convocato dal DS per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il colloquio sarà preceduto, per la formalizzazione degli atti, dalla consegna all'Uff. preposto (Uff. del personale) di tutta la documentazione (*attestati di formazione, bilancio delle competenze, documentazione "peer to peer" ecc.*) attestante lo svolgimento del previsto percorso formativo. Il Comitato di Valutazione dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno dell'anno di prova. **Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.**

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129, Legge 107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal DS le funzioni di tutor. I soggetti preposti alla valutazione del neoassunto sono quindi:

1. **Dirigente scolastico (presiede il Comitato di Valutazione).**
2. **Comitato per la valutazione dei docenti (in forma ristretta);**
3. **Docenti (appositamente e precedente nominati) in qualità di tutor.**

Compiti del Tutor, del Comitato e del Dirigente Scolastico

Il docente tutor, partecipa - in qualità di membro aggregato - al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti. Il tutor ha il compito di predisporre **un'istruttoria** sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto attestante il percorso di prova relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare durante le diverse attività, esperienze e contatti diretti con il *neoassunto*. Gli esiti di tale istruttoria dovranno essere esposti dal tutor al Comitato di valutazione che ne deve tener conto nell'espressione del proprio parere (articolo 13 - D.M. 850/15).

Il Comitato, nell'esprimere tale parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all'espressione del parere stesso. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM 850/15 e al parere del Comitato. Il parere di tale organo è obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con atto motivato.

Valutazione del periodo di prova

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. **In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.** La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell'osservazione sul "*campo*" del docente in questione.

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, **affidata ad un dirigente tecnico**, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. **La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.** La conseguente valutazione potrà prevedere:

a) il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; b) il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui sopra sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento **per giudizio sfavorevole**, può essere ripetuto una sola volta, come prevede d'altra parte il comma 119 della legge 107/15.

Per ogni approfondimento si rimanda al D.M. 850/15, alle successive Note MIUR citate in premessa e ai materiali forniti dall'UST e dall'USR-ER in occasione di specifiche attività di formazione (vari materiali e documenti sono disponibili anche sul sito WEB dell'Istituto alla sezione Scuola > Documenti per docenti neoassunti).

N.B. Norme specifiche (e relativi documenti) sono previsti per i docenti nel percorso annuale "terzo anno FIT" (ai sensi del D.M. n° 984 del 14 Dicembre 2017 cui si rimanda per ogni approfondimento a riguardo)

(Aggiornamento: Febbraio 2019)